



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 211/10

di iniziativa del Consigliere G. AIETA recante:

"Disposizioni relative alla procedura di liquidazione dell'"Azienda forestale regionale - AFOR"

relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/02/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/02/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	20/02/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 22/02/2017

## Testo a confronto

Legge regionale 13 giugno 2008 n. 15 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10^ pag. 3

Legge regionale 16 maggio 2013 n. 25 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10^ pag. 7

Legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10^ pag. 13

Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10^ pag. 19

## Normativa regionale

L.R. 13 giugno 2008, n. 15 – ART 25 pag. 21

*Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).*

L.R. 16 maggio 2013, n. 25 – ART 13 pag. 23

*Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.*

L.R. 27-4-2015 n. 11 – ART. 2 pag. 26

*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).*

L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 - ART 2 pag. 29

*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.*

Testo a fronte



**Legge regionale 13 giugno 2008 n. 15**

**Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).**

Disposizioni relative alla procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale - AFOR

**Legge regionale 13 giugno 2008 n. 15 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10^**

Febbraio 2017

<p align="center"><b>Legge regionale 13 giugno 2008 n. 15</b></p> <p>Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).</p>	<p align="center"><b>Legge regionale 13 giugno 2008 n. 15 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10<sup>^</sup></b></p>
<p align="center"><b>Art. 25</b> <i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9</i></p> <p>1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"7-bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità" (21).</p> <p>2. L'organo commissariale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, un cronoprogramma recante la tempistica del trasferimento delle funzioni ai soggetti destinatari delle stesse, unitamente alle relative risorse, nonché la tempistica della successiva liquidazione dell'Ente. Il trasferimento delle funzioni e delle risorse deve avvenire</p>	<p align="center"><b>Art. 25</b> <i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9</i></p> <p>1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"7-bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità" (21).</p> <p>2. L'organo commissariale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, un cronoprogramma recante la tempistica del trasferimento delle funzioni ai soggetti destinatari delle stesse, unitamente alle relative risorse, nonché <del>la tempistica della successiva liquidazione dell'Ente. Il trasferimento delle funzioni e delle risorse deve</del></p>

entro il 30 giugno 2013. Il cronoprogramma è approvato dalla Giunta regionale ed obbliga l'organo commissariale ad eseguire ogni conseguente azione ed iniziativa, tenendo costantemente informati i competenti uffici regionali (22).

3. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente capoverso:

"È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali."

4. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2008".

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "30 novembre 2006" sono sostituite dalle parole "19 gennaio 2007".

6. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, così come integrato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, la parola "trimestrale" è sostituita con la parola "semestrale".

7. All'articolo 26, comma 2, della legge regionale 11

~~avvenire entro il 30 giugno 2013.~~ Il cronoprogramma è approvato dalla Giunta regionale ed obbliga l'organo commissariale ad eseguire ogni conseguente azione ed iniziativa, tenendo costantemente informati i competenti uffici regionali (22).

3. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente capoverso:

"È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali."

4. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2008".

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "30 novembre 2006" sono sostituite dalle parole "19 gennaio 2007".

6. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, così come integrato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, la parola "trimestrale" è sostituita con la parola "semestrale".

7. All'articolo 26, comma 2, della legge regionale 11

maggio 2007, n. 9, le parole "al primo trimestre" sono sostituite dalle parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" sono sostituite dalle parole "al semestre decorso".

maggio 2007, n. 9, le parole "al primo trimestre" sono sostituite dalle parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" sono sostituite dalle parole "al semestre decorso".

Testo a fronte



**Legge regionale 16 maggio 2013 n. 25**

**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

Disposizioni relative alla procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale - AFOR

**Legge regionale 16 maggio 2013 n. 25 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10<sup>^</sup>**

Febbraio 2017

<p align="center"><b>Legge regionale 16 maggio 2013 n. 25</b></p> <p>Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.</p>	<p align="center"><b>Legge regionale 16 maggio 2013 n. 25 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10<sup>^</sup></b></p>
<p align="center"><b>Art. 13</b> <i>Disposizioni transitorie e finali.</i></p> <p>1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore; b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'articolo 9, comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c).</p> <p>2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.</p> <p>3. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),</p>	<p align="center"><b>Art. 13</b> <i>Disposizioni transitorie e finali.</i></p> <p>1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore; b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'articolo 9, comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c).</p> <p>2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.</p> <p>3. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),</p>



c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale (29).

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane,

c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale (29).

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). **La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014.**

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili.

6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 14, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda

finanziarie e strumentali disponibili.

6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 14, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda

Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della L.R. n. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della L.R. n. 20/1992, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della L.R. n. 4/1999 e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della L.R. n. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della L.R. n. 20/1992, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della L.R. n. 4/1999 e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2007, così come modificato dall'articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2007, così come modificato dall'articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

Testo a fronte



**Legge regionale 27 aprile 2015 n. 11**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).**

Disposizioni relative alla procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale - AFOR

**Legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10<sup>^</sup>**

Febbraio 2017

<p align="center"><b>Legge regionale 27 aprile 2015 n. 11</b></p>	<p align="center"><b>Legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10<sup>^</sup></b></p>
<p>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).</p> <p align="center"><b>Art. 2</b> <i>Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.</i></p> <p>1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <p>a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;</p> <p>b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;</li> <li>- missioni;</li> <li>- attività di formazione;</li> <li>- acquisto di mobili e arredi;</li> <li>- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;</li> <li>- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il</li> </ul>	<p align="center"><b>Art. 2</b> <i>Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.</i></p> <p>1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <p>a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;</p> <p>b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;</li> <li>- missioni;</li> <li>- attività di formazione;</li> <li>- acquisto di mobili e arredi;</li> <li>- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;</li> <li>- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il</li> </ul>

gas e gli altri servizi;  
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;  
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;  
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;  
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;  
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di

gas e gli altri servizi;  
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;  
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;  
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;  
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;  
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di

razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni

razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni



dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 <sup>(3)</sup>.

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione ~~dell'Azienda forestale regionale (AFOR)~~, dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 <sup>(3)</sup>.

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

<p>13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'<i>articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24</i> deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.</p> <p>14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.</p> <p>15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.</p>	<p>13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'<i>articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24</i> deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.</p> <p>14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.</p> <p>15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testo a fronte



**Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30**

**Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.**

Disposizioni relative alla procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale - AFOR

**Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10<sup>^</sup>**

Febbraio 2017

<p align="center"><b>Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30</b></p> <p>Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.</p>	<p align="center"><b>Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10<sup>^</sup></b></p>
<p align="center"><b>Art. 2</b></p> <p align="center"><i>Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali .</i></p> <p>1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della stessa legge regionale, sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p align="center"><b>Art. 2</b></p> <p align="center"><i>Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali</i></p> <p><del>1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.</del></p> <p>2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della stessa legge regionale, sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p>

**L.R. 13 giugno 2008, n. 15 – ART 25**

**Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).**

**Art. 25**

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.*

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità" <sup>(21)</sup>.

2. L'organo commissariale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, un cronoprogramma recante la tempistica del trasferimento delle funzioni ai soggetti destinatari delle stesse, unitamente alle relative risorse, nonché la tempistica della successiva liquidazione dell'Ente. Il trasferimento delle funzioni e delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2013. Il cronoprogramma è approvato dalla Giunta regionale ed obbliga l'organo commissariale ad eseguire ogni conseguente azione ed iniziativa, tenendo costantemente informati i competenti uffici regionali <sup>(22)</sup>.

3. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente capoverso:

"È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali."

4. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2008".

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "30 novembre 2006" sono sostituite dalle parole "19 gennaio 2007".

6. All'*articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, così come integrato dall'*articolo 11, comma 6, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22*, la parola "trimestrale" è sostituita con la parola "semestrale".

7. All'*articolo 26, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, le parole "al primo trimestre" sono sostituite dalle parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" sono sostituite dalle parole "al semestre decorso".

**L.R. 16 maggio 2013, n. 25 – ART 13****Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.****Art. 13** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;

b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'[articolo 9](#), comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'[articolo 5](#), comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'[articolo 5](#), comma 6, lettera c).

2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'[articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3. Le funzioni di cui all'[articolo 4](#), comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale <sup>(29)</sup>.

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'[articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della [legge regionale n. 8/2002](#)) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'[articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4,

oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'[art. 4](#), comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

#### 6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'[articolo 14](#), sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'[articolo 4 della L.R. n. 9/2007](#), nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della [L.R. n. 20/1992](#), riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della [L.R. n. 4/1999](#) e s.m.i., riguardanti le funzioni



già esercitate dalle sopresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 9/2007*, così come modificato dall'*articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66* (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007*, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

---

(29) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 21, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge).

**L.R. 27-4-2015 n. 11 – ART. 2**

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

**Art. 2 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali** <sup>(12)</sup>.

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 <sup>(4)</sup>.

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'*articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

---

(11) La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della *L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, come previsto dall'*art. 2*, comma 1, della medesima legge.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre - 15 dicembre 2016, n. 266 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

**L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 - ART 2****Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.**

**Art. 2** *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali.*

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'[art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015](#), è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'[articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della stessa legge regionale, sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.